

TABELLA C

Incrementi dell'indennità di ente.

Valori in euro annui.

<i>Posizione economica</i>	<i>dal 1.1.03</i>
Isp. Gen. r.e.	104,76
Dir. Div. r.e.	104,76
IV	89,81
V	80,79
VI	68,87
VII	59,86
VIII	51,23
IX	47,88

Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del C.C.N.L. 94-97.

TABELLA D

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2002

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

<i>Anzianità</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
da 0 a 4	100,14	82,90	63,91
da 5 a 8			
da 9 a 12			
da 13 a 16	141,24	103,33	83,64
da 17 a 22			
da 23 a 30			
da 31 in poi			

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2003

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

<i>Anzianità</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
da 0 a 3	80,72	68,01	51,27
da 4 a 7			
da 8 a 12			
da 13 a 16	114,25	83,29	66,98
da 17 a 22			
da 23 a 30			
da 31 in poi			

TABELLA E

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2003 ⁽¹⁾

Valori in Euro per 12 mensilità

	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
Indennità Integrativa Speciale	7.273,29	6.936,94	6.676,02

<i>Anzianità</i>	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
da 0 a 3	42.264,97	32.588,00	25.392,62
da 4 a 7	46.811,34	35.902,62	27.740,43
da 8 a 12	51.529,18	39.262,69	30.138,34
da 13 a 16	56.216,54	42.617,08	32.504,74
da 17 a 22	63.736,20	47.713,31	36.304,42
da 23 a 30	70.186,75	52.370,72	39.619,56
da 31 in poi	78.548,18	58.335,28	43.870,00

⁽¹⁾ I valori a decorrere dal 1.1.2003 comprendono ed assorbono l'Indennità Integrativa Speciale.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1.

Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2.

Principi

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
- a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 - b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
 - c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 - d) è istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 - e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere gli enti individuano i soggetti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 - f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì che venga inserita, precisandone in modo oggett-